



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2007 N.91

“LEGGE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI”

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge introduce modifiche alla Legge 30 luglio 2007 n.91 "Legge quadro per l'attivazione di politiche a favore dei giovani", al fine di rafforzare gli strumenti di sostegno, promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita sociale ed economica del Paese e aggiornare le disposizioni esistenti, in linea con le nuove esigenze demografiche, formative e occupazionali.

Art. 2
(Modifiche dell'articolo 2 della Legge n.91/2007)

1. Il punto III, del comma 1, dell'articolo 2 della Legge n.91/2007 è così modificato:
III) favorire, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, opportunità per i giovani nella fascia di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni nei seguenti ambiti:

- a) Società civile: cittadinanza attiva e informazione, rispetto delle diversità, dialogo interculturale e interreligioso, solidarietà intergenerazionale, civile convivenza;
- b) Educazione e formazione: attività formativa, cultura, istruzione, sanità, sicurezza stradale, integrazione e promozione sociale, anche in relazione ai grandi temi mondiali riguardanti la salute, l'ambiente, la sostenibilità e l'educazione digitale;
- c) Accesso al mondo del lavoro: occupazione, formazione, crescita professionale, inserimento lavorativo; conciliazione della vita professionale con quella sociale;
- d) Tempo libero: sport, turismo, mobilità internazionale;”.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge n.91/2007 è così sostituito:

“2. E' altresì istituita una Commissione per le Politiche Giovanili di cui al Titolo II.”.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 3 della Legge n.91/2007)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 della Legge n.91/2007 è così modificato:

“1. La Commissione per le Politiche Giovanili ha le seguenti funzioni:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 885081

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00014535 del 13/02/2026



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

- a) formula proposte agli organismi competenti per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro, assistenza socio-sanitaria, servizi sociali, direttive europee, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale tra le diverse generazioni;”.
2. Dopo la lettera h), del comma 1, dell’articolo 3 della Legge n.91/2007 sono introdotti i seguenti commi *hbis*) e *hter*):
- “*hbis*) predisporre e cura il Piano Biennale per le politiche giovanili di cui all’articolo 9 della presente legge;
- hter*) organizza e promuove eventi riguardanti le politiche e le attività ludiche o ricreative per i giovani.”.

Art. 4

(Modifica dell’articolo 4 della Legge n.91/2007)

1. Il comma 2, dell’articolo 4 della Legge n.91/2007 è così modificato:
- “2. La Commissione è composta da:
- a) dodici membri designati dai Gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale, proporzionalmente alla consistenza numerica, di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni;
- b) un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- c) un membro designato dalle Categorie Economiche.”.

Art. 5

(Modifica dell’articolo 5 della Legge n.91/2007)

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 5 della Legge n.91/2007 è aggiunto il seguente comma *2bis*:
- “*2bis*. La Commissione, nella sua prima seduta, procede all’elezione del Segretario Verbalizzante.”.

Art. 6

(Modifica dell’articolo 6 della Legge n.91/2007)

1. Il comma 3, dell’articolo 6 della Legge n.91/2007 è così modificato:
- “3. Il Presidente sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali avvalendosi degli uffici afferenti alla Segreteria di Stato competente.”.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882110
T +378 (0549) 885081



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

Art. 7

(Modifica dell'articolo 7 della Legge n.91/2007)

1. L'articolo 7 della Legge n.91/2007 è così sostituito:

“Art. 7

(Convocazioni)

1. La Commissione per le Politiche Giovanili è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita, tramite apposita comunicazione effettuata ai domicili digitali dei propri membri.

2. In caso di necessità e urgenza può essere convocata dal Presidente, fino al giorno precedente, una seduta straordinaria, tramite apposita comunicazione ai domicili digitali dei propri membri.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 8 della Legge n.91/2007)

1. L'articolo 8 della Legge n.91/2007 è così sostituito:

“Art. 8

(Validità delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono da considerarsi valide quando risulta presente almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Sono ritenute valide le sedute svolte in collegamento da remoto.

4. Qualora i membri non partecipino a tre sedute ordinarie consecutive della Commissione, senza motivata giustificazione, decadono. Il Presidente provvede, nel minor tempo possibile, a darne comunicazione alla Segreteria Istituzionale al fine di avviare le procedure di sostituzione.

5. In attesa della sostituzione dei membri decaduti, le sedute sono ritenute valide qualora siano presenti almeno la metà più uno dei membri ancora in carica.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 12 della Legge n.91/2007)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 882146
T +378 (0549) 885081



SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA
SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 12 della Legge n.91/2007 è introdotto il seguente comma *1bis*:

“ *1bis*. La gestione, l'amministrazione e l'esercizio del potere di spesa, del capitolo di Bilancio di cui al comma 1, sono attribuiti congiuntamente al Segretario di Stato con delega alle Politiche Giovanili e alla Commissione per le Politiche Giovanili; ogni atto adottato in maniera unilaterale è nullo.”.

Art. 10

(Abrogazioni)

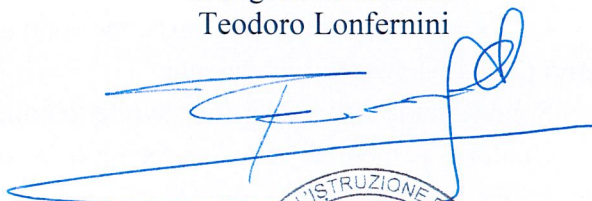
1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 2 della Legge n.91/2007.
2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della Legge n.91/2007.
3. È abrogato l'articolo 10 della Legge n.91/2007.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 23 - 47890 San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T. +378 (0549) 882146
T. +378 (0549) 885081